

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 7/07

25 gennaio 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-48/05

Adam Opel AG / Autec AG

L'APPOSIZIONE DA PARTE DI UN TERZO DEL LOGO OPEL SU MODELLINI DI VEICOLI OPEL NON COSTITUISCE NECESSARIAMENTE UN USO PROIBITO

L'apposizione non autorizzata di un marchio per veicoli registrato anche per i giocattoli può essere vietata, in particolare nel caso in cui sia idonea a pregiudicare le funzioni di tale marchio, in quanto marchio registrato per i giocattoli

Il Landgericht Nürnberg-Fürth (Germania) chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di interpretare talune disposizioni della Prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi¹. Nel caso di specie, la Adam Opel, costruttore automobilistico, è titolare del logo "Opel", registrato in Germania il 10 aprile 1990 in particolare per gli autoveicoli ed i giocattoli. All'inizio dell'anno 2004, la Adam Opel ha constatato che la Autec aveva fabbricato e commercializzato in Germania, senza il suo consenso, un modello in scala ridotta radiocomandato della Opel Astra V8 coupé, sulla calandra del quale era apposto, ad esatta riproduzione del veicolo originale, il logo Opel.

La Adam Opel ritiene che l'uso del logo Opel su tali modellini della Autec costituisca una contraffazione del suo marchio registrato per i giocattoli. Essa ha pertanto chiesto la condanna della Autec, in particolare, ad astenersi dall'utilizzare il logo Opel nel commercio.

La Corte ricorda che un marchio d'impresa registrato conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, l'uso commerciale di un segno identico al marchio per prodotti identici a quelli per i quali quest'ultimo è stato registrato. Ciò consente al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici, ossia di assicurare che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni, in particolare quella di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto.

Pertanto, l'uso da parte della Autec del logo Opel, identico al marchio registrato per i giocattoli, può essere vietato soltanto qualora pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di tale marchio.

¹ Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

Spetta al giudice del rinvio stabilire, assumendo a riferimento il consumatore medio di giocattoli in Germania, se sussistano tali presupposti.

Quanto alle conseguenze da trarre dal fatto che, da un lato, il logo Opel è registrato anche per gli autoveicoli e, dall'altro, che il marchio pare godere di notorietà in Germania per questo tipo di prodotti, la Corte rileva come il titolare di un marchio possa impedire l'uso che, senza giusta causa, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per gli autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.

Infine, la Corte risponde negativamente al quesito se l'apposizione di un segno identico ad un marchio su modellini di veicoli di tale marchio costituisca un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini che il titolare del marchio non può impedire. Tale uso, essendo soltanto un elemento della riproduzione fedele e della commercializzazione dei detti modellini, non mira a fornire un'indicazione relativa ad una caratteristica di questi ultimi.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: BG ES CS DE EL EN FR IT HU NL PL PT SK

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-48/05>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674